

6 giugno 2022

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI
DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Capo I

DELLE DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

Art.1) Denominazione, sede e durata

Art. 2) Scopo

Capo II

CODICE ETICO

Art. 3) Codice Etico

Capo III

DEI SOCI

Art. 4) Soci

Art. 5) Ammissione dei soci

Art. 6) Limitazioni all'accesso alle cariche sociali

Art. 7) Quota associativa

Art. 8) Morte, decadenza, recesso ed esclusione

Capo IV

DEL PATRIMONIO

Art. 9) Patrimonio

Art. 10) Esercizio sociale

Capo V

DEGLI ORGANI

Art. 11) Organi sociali

Capo VI

DELLA STRUTTURA A LIVELLO REGIONALE

Art. 12) Assemblee delle sezioni regionali, interregionali e di province autonome

Capo VII

DELLA STRUTTURA A LIVELLO NAZIONALE

Art. 13) Assemblea nazionale

Art. 14) Direttivo nazionale

Art. 15) Comitato direttivo esecutivo

Art. 16) Presidente nazionale e presidente emerito

- Art. 17) Vice-presidenti nazionali**
- Art. 18) Consiglio Nazionale**
- Art. 19) *Segretario scientifico nazionale***
- Art. 20) Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale**
- Art. 21) Segretario generale nazionale**
- Art. 22) Tesoriere nazionale**
- Art. 23) *Rappresentante per la qualità***
- Art. 24) Collegio dei revisori dei conti**
- Art. 25) Modalità delle elezioni**
- Art. 26) Modifiche statutarie**

**Capo VIII
DELLO SCIoglimento**

- Art. 27) Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

**Capo IX
DELLE NORME DI CHIUSURA**

- Art. 28) Libri sociali**
- Art. 29) Delega al comitato esecutivo direttivo**
- Art. 30) Rinvio**
- Art. 31) Foro**
- Art. 32) *Modifiche statutarie***
- Art. 33) *Privacy***

**Capo I
DELLE DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO**

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'associazione sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE" (in sigla "A.N.M.D.O."), con sede a Bologna (BO), via Ciro Menotti n. 5, codice fiscale 90003900280 e partita I.V.A. 02678321205, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna il 19 marzo 2013 al n. 725 della pag. 114 del vol. 5 e iscritta all'Albo Nazionale dei *Provider* ECM al n. 1068.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea nazionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2) Scopo

1. L'Associazione ha finalità scientifiche, di tutela legale e di tutela sindacale.

2. Le finalità scientifiche sono le seguenti:

- a) contribuire in maniera determinante al miglioramento continuo dell'organizzazione sanitaria e socio-sanitaria sotto il profilo della programmazione, organizzazione e

- gestione aziendale, dell'organizzazione igienico-sanitaria e delle tecniche assistenziali e del *management* sanitario (tecnologia, sicurezza delle strutture, ecc.);
- b) promuovere, attraverso congressi, seminari, incontri, corsi di perfezionamento, di formazione manageriale, la migliore formazione tecnica e professionale dei medici di cui al successivo art. 4;
 - c) collaborare con le istituzioni e autorità sanitarie nazionali e internazionali per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e socio-sanitaria e delle buone pratiche igienico-organizzative;
 - d) indire manifestazioni culturali specifiche anche nell'interesse di tutti i professionisti che operano in sanità;
 - e) promuovere la funzione direttiva e manageriale dei soci di cui all'art. 4 tutelandone il prestigio scientifico e professionale a tutti gli effetti;
 - f) promuovere scambi culturali e di *partnership* con associazioni estere similari con le quali verranno stipulate specifiche separate convenzioni, che dovranno essere ratificate dal comitato esecutivo direttivo;
 - g) impegnarsi nel campo della ricerca, innovazione e della formazione continua in sanità, organizzando programmi ed eventi educazionali per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti (soci o non soci) della sanità in Italia;
 - h) promuovere e realizzare la stampa e la diffusione dei periodici o pubblicazioni di qualunque genere relative ai compiti statutari dell'Associazione;
 - i) effettuare ricerche in materia e diffonderne i risultati;
 - j) elaborare linee guida e strumenti per quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (recante "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*");
 - k) contribuire all'attuazione di quanto previsto nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*") e, in particolare, dai commi 539 e 540;
 - l) contribuire alla divulgazione e alla formazione riguardo ai contenuti della legge di stabilità 2016 e della legge 8 marzo 2017, n. 24 (recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*");
 - m) elaborare linee guida per quanto previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24;
 - n) assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione, nel rispetto del D.M. 2 agosto 2017 (recante "*Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie*"), deve svolgersi garantendo la piena autonomia e indipendenza dell'attività scientifica da quella di tutela legale e sindacale.

3. Le finalità di tutela legale sono:

- a) consulenza legale strumentale all'attività di rappresentanza e tutela sindacale, nonché rappresentanza e tutela della professione;
- b) consulenza legale e giudiziale per realizzare il più elevato grado di difesa dei diritti della categoria rappresentata e dei professionisti iscritti;

- c) promozione delle azioni, anche giudiziali, per realizzare il più elevato grado di difesa dei diritti della categoria rappresentata e dei professionisti iscritti;
- d) promozione e sostegno delle attività e/o azioni, anche giudiziali, tese a garantire alla categoria rappresentata e ai professionisti iscritti ottimali condizioni di lavoro e d'organizzazione negli ambienti di lavoro;
- e) promozione delle azioni, anche giudiziali, per la tutela degli interessi e dei diritti dell'Associazione e/o della categoria rappresentata e/o degli appartenenti a quest'ultima avverso atti d'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali, lesivi degli stessi;
- f) promozione d'azioni anche avverso atti d'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché atti presupposti, connessi e/o consequenziali lesivi degli stessi, e di tutela giuridica nell'interesse dei singoli iscritti qualora le problematiche rappresentate abbiano valenza generale per l'Associazione e per l'intera categoria. Tali azioni dovranno essere autorizzate dal presidente nazionale sentito il parere non vincolante del segretario sindacale e del vice-presidente nazionale con delega alla tutela legale e sindacale.

4. Le finalità di tutela sindacale s'identificano con la rappresentanza sindacale dei soci ordinari di cui al successivo art. 4, delle aziende sanitarie e d'altri enti pubblici e privati, e alla tutela del loro ruolo. L'attività sindacale stessa svolta a favore degli iscritti che intrattengono rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è esercitata nell'ambito d'accordi associativi conclusi con altra associazione sindacale ai soli fini del perseguimento della soglia di rappresentatività sindacale utile per la negoziazione e contrattazione collettiva con l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

Tale accordo dovrà essere ratificato e approvato dall'assemblea nazionale dell'Associazione.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel precedente comma, l'associazione "ANMDO", ai soli fini di cui all'art. 24 comma 1 del CCNQ del 4 dicembre 2017 ed ai sensi e per le finalità di cui all'art. 24 comma 2 della medesima disposizione di legge, aderisce alla federazione CIMO-FESMED con contestuale cessione a titolo universale alla stessa delle deleghe di rappresentanza sindacale. Pertanto, all'interno dell'area Sanità, l'associazione ANMDO non svolgerà attività sindacale in proprio, mentre continuerà ad assicurare autonomamente la tutela sindacale in favore dei propri soci che prestano la loro attività nelle strutture private.

I rapporti con la federazione CIMO-FESMED sono tenuti dal rappresentante legale dell'associazione in quanto garante della tutela dell'associazione stessa.

L'associazione ANMDO è dotata di una sua autonomia strutturale, patrimoniale ed amministrativa da esercitarsi secondo le previsioni dello statuto in essere.

Capo II CODICE ETICO

Art. 3) Codice Etico

1. Il codice etico rappresenta un insieme di principi e linee di comportamento dei soci ispirate a:

- a) **correttezza** delle azioni;
- b) **trasparenza** nelle procedure;
- c) **responsabilità** nei comportamenti;
- d) **solidarietà** tra gli iscritti;
- e) **valorizzazione** della professione e del ruolo;
- f) **indipendenza** nei rapporti con i terzi e nella produzione scientifica;
- g) **tutela** degli iscritti;
- h) **legalità** della condotta.

L'Associazione manifesta la precisa volontà d'ispirare i propri comportamenti non soltanto al rispetto delle leggi e dello statuto, ma anche al rispetto dei principi morali. Il codice etico è l'elemento catalizzatore della condizione morale degli iscritti e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica nella professione.

Le disposizioni e i principi espressi nel codice etico si applicano a tutti gli iscritti all'Associazione, nonché ai soggetti terzi con cui l'Associazione entra in rapporti. Ciascun iscritto all'Associazione s'impegna a tenere una condotta ispirata ai seguenti principi generali: competenza professionale, lealtà, integrità e onestà.

Legalità, correttezza e trasparenza. Gli iscritti all'Associazione s'impegnano a promuovere i principi di legalità, correttezza e trasparenza nell'esercizio della loro professione e nell'operato dell'Associazione, e a garantire il perseguimento degli scopi/obiettivi promossi nel rispetto della legge e dei codici deontologici a cui l'Associazione aderisce, rifiutando altresì qualsivoglia condizionamento o interesse esterno. L'Associazione persegue la propria *mission* assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto, adotta modelli di gestione/organizzazione per garantire correttezza delle sue azioni.

Responsabilità e solidarietà degli iscritti. Gli iscritti sono eticamente responsabili del loro agire verso loro stessi e verso l'Associazione. I rapporti tra gli iscritti sono improntati alla fiducia, alla collaborazione e alla solidarietà.

Valorizzazione della professione e del ruolo. L'Associazione riconosce la dignità professionale e il ruolo centrale della direzione sanitaria ospedaliera all'interno del SSN, promuovendo il profilo professionale del direttore sanitario e del dirigente medico di presidio, attraverso la costruzione e la valorizzazione d'una comunità di professionisti che condividono una stessa visione di tipo deontologico, scientifico e professionale in un settore dell'attività sanitaria di fondamentale importanza per il SSN e per la salute della comunità. L'Associazione intende rafforzare il ruolo sindacale considerato come tutela della professionalità e dei legittimi interessi della categoria.

Indipendenza negli studi e nelle ricerche scientifiche promosse. L'Associazione nell'ambito delle sue funzioni d'informazione-formazione s'impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca in tutti gli aspetti afferenti alla professione e s'impegna altresì a salvaguardare l'indipendenza dei propri studi e ricerche, svolgendo le attività d'approfondimento-aggiornamento nelle materie di propria competenza - igiene, organizzazione ospedaliera, governo clinico, appropriatezza, rischio clinico, edilizia sanitaria, ecc. - con la massima diligenza e rigore per un'informazione accurata, corretta, oggettiva e disinteressata.

Indipendenza nei rapporti con gli stakeholder. L'Associazione intende istituire e/o rafforzare rapporti fiduciari con gli *stakeholder* di riferimento, ovvero istituzioni, federazioni e società medico-scientifiche, associazioni, nel pieno rispetto dei valori di lealtà e trasparenza, per lo sviluppo di sinergie e *partnership* in ambito sanitario. I rapporti con gli *stakeholder* devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e onestà.

Indipendenza nei rapporti con gli organi d'informazione. L'Associazione intende accrescere anche verso l'esterno la propria visibilità in merito alle iniziative, attività e studi promossi dall'Associazione medesima. I rapporti con la stampa sono tenuti nella persona del suo presidente nazionale o persone da lui espressamente delegate, e sono improntati al rispetto del diritto all'informazione. Ogni attività di comunicazione/informazione rispetta le leggi, le regole di condotta professionale e si basa su principi di chiarezza, completezza, trasparenza e tempestività d'informazione.

2. Il presidente nazionale, di concerto con il presidente del collegio dei revisori dei conti, vigila sull'attuazione e sull'osservanza del codice etico.

Capo III DEI SOCI

Art. 4) Soci

1. Possono essere iscritti come “**soci ordinari**”:

- a) i medici dipendenti o a contratto, anche libero professionale, che operano nelle direzioni mediche, nelle direzioni sanitarie e nelle direzioni scientifiche delle strutture pubbliche e private;
- b) i medici che operano con funzioni di programmazione, igienico-organizzazione e di prevenzione nelle strutture sanitarie d'enti pubblici e privati;
- c) i medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione d'igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti;
- d) i medici in pensione già appartenenti ad almeno una delle categorie elencate;
- e) i medici che svolgono funzioni di direttori generali d'aziende sanitarie, i medici specialisti in igiene e medicina preventiva o disciplina equipollente strutturati e non strutturati, i medici che svolgono funzioni anche organizzative in *staff* alle direzioni generali e sanitarie aziendali, sia pubbliche che private, i medici valutatori dei sistemi qualità e accreditamento, i medici addetti ai sistemi di gestione qualità, *risk manager*, i professori universitari che si occupano di didattica e formazione in materie concernenti le finalità scientifiche associative.

2. Sono “**soci onorari**” coloro che vengono nominati tali dal direttivo nazionale per particolari meriti, per specifica competenza o per il forte contributo espresso a sostegno dell'attività dell'Associazione. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

3. Per l'esercizio della propria attività l'Associazione potrà avvalersi dell'opera dei soci, di coloro (soci o non soci) che offriranno in modo volontario la loro collaborazione, dei propri dipendenti e di consulenti. L'Associazione potrà anche avvalersi d'appositi gruppi di lavoro e/o tecnici e/o di studio strutturati e organizzati secondo necessità. Tali

organismi *extra*-statutari (siano essi strutturati in forma collegiale predefinita o aperta, con cariche e funzioni paritarie o verticistiche) dovranno operare in base alle indicazioni del direttivo nazionale che ne nominerà i componenti i quali dovranno rendicontare della propria attività e risponderne al presidente nazionale e al direttivo nazionale stesso. Ogni funzione, compito o carica negli organismi *extra*-statutari può essere esclusivamente ricoperta da associati.

Art. 5) Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal presidente nazionale ed è ratificata dal comitato direttivo esecutivo.

Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

Dal momento in cui viene associato, l'aderente si obbliga al rispetto dello statuto dell'Associazione e si fa carico di promuovere la sempre maggiore diffusione degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge.

2. Coloro i quali non avranno presentato la loro richiesta di recesso dall'Associazione entro il 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 6) Limitazioni all'accesso alle cariche sociali

1. Coloro verso i quali sia stata pronunciata sentenza di fallimento o comunque d'insolvenza, ovvero di condanna, anche se soggetta a impugnazione, pronunciata da giurisdizione italiana o estera per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, la pubblica amministrazione o comunque infamanti, non possono rivestire qualsivoglia carica o funzione all'interno dell'Associazione e, se eletti, decadono automaticamente. La stessa preclusione opera nei confronti di coloro che abbiano subito condanna per danno erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante "*Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*") e seguenti decreti d'attuazione.

Le cariche elettive associative regionali sono incompatibili con la qualifica di componente del direttivo nazionale, del comitato direttivo esecutivo, del collegio dei revisori dei conti e d'ogni altra carica nazionale e il soggetto che riveste tali qualifiche non è pertanto candidabile negli organismi regionali.

Art. 7) Quota associativa

1. Il comitato direttivo esecutivo stabilisce annualmente, con propria delibera, la quota d'iscrizione associativa. Le quote associative devono essere versate dai soci alla tesoreria nazionale entro il 30 (trenta) giugno d'ogni anno. Per i soci dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche è possibile, in alternativa pagare con trattenuta mensile sullo stipendio.

Le sedi regionali, interregionali e delle province autonome non sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Art. 8) Morte, decadenza, recesso ed esclusione

1. La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso ed esclusione.

2. Decadono dalla qualità di soci coloro che non siano in regola con il versamento in soluzione unica, entro il 30 (trenta) giugno d'ogni anno, della quota associativa, fatta eccezione per i soci dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche che corrispondono la quota attraverso trattenuta mensile sullo stipendio. In tal caso la decadenza opera qualora si registri una morosità nell'accredito per un periodo di 3 (tre) mesi. La decadenza verrà ratificata dal direttivo nazionale.

3. Il comitato direttivo esecutivo può escludere il socio che abbia perso i requisiti di cui agli articoli precedenti, che abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione o che si sia dimostrato indegno di farne parte.

Sono esclusi di diritto, e il comitato direttivo esecutivo si limita a prendere atto dell'esclusione, quei soci nei cui confronti sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o comunque insolvenza, ovvero provvedimento di condanna, anche se soggetta a impugnazione, pronunciata da giurisdizione italiana o estera per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, o comunque infamanti o che abbiano tenuto un comportamento palesemente in contrasto con il codice etico. Sono parimenti esclusi di diritto quei soci che abbiano subito condanna per danno erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende sanitarie di cui alla citata legge 7 agosto 2015, n. 124 e seguenti decreti d'attuazione.

Il provvedimento d'esclusione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R al socio escluso il quale, entro 30 (trenta) giorni, può impugnare motivatamente il provvedimento dinanzi al collegio dei revisori dei conti con ricorso diretto al presidente nazionale. Il collegio dei revisori dei conti decide sul ricorso alla prima riunione utile dandone notizia all'interessato.

4. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R diretta al presidente nazionale, salva la limitazione temporale di cui al precedente art. 5, punto 2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. La qualità di socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili né *inter vivos* né *mortis causa*, né possono essere oggetto di rivalutazione monetaria.

6. La perdita della qualità di socio comporta quella del diritto a valersi dei servizi dell'Associazione. Qualora la perdita intervenga nel corso d'un esercizio sociale i soci decaduti, esclusi o receduti, o i successori del socio defunto, non hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e riferentesi all'esercizio in corso. Il socio che perde tale qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Capo IV DEL PATRIMONIO

Art. 9) Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si compone d'un fondo patrimoniale e d'un fondo di gestione.
2. Il fondo patrimoniale è di euro 50.000,00 (cinquantamila). È costituito dalle entrate straordinarie dell'Associazione quali:
 - a) i conferimenti iniziali disposti dai soci;
 - b) i beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - c) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, disposti a favore dell'Associazione;
 - d) ogn'altra entrata destinata a incrementarlo.
3. Il fondo di gestione è di euro 30.000,00 (trentamila). È costituito dalle entrate ordinarie dell'Associazione quali:
 - a) il reddito del fondo patrimoniale;
 - b) fondi e riserve accantonati dall'Associazione;
 - c) le quote associative;
 - d) qualsiasi altra entrata economico-finanziaria.Il fondo di gestione essendo impiegato per la gestione corrente dell'Associazione e alimentato con entrate d'entità variabile è soggetto a variazione.
4. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 30 (trenta) giugno d'ogni anno. L'annualità decorre dall'1 (uno) luglio al 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal tesoriere nazionale e, corredato da apposita relazione del collegio dei revisori dei conti, viene presentato per l'approvazione al comitato direttivo esecutivo. Il direttivo nazionale lo presenta poi all'assemblea nazionale. Il bilancio d'esercizio viene pubblicato sul sito *internet* dell'Associazione e sulla rivista "L'Ospedale".

Capo V DEGLI ORGANI

Art. 11) Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea nazionale;
 - b) il direttivo nazionale;
 - c) il comitato direttivo esecutivo;
 - d) il presidente nazionale;
 - e) i vice-presidenti nazionali;
 - f) il segretario scientifico nazionale;
 - g) il segretario nazionale per la tutela legale e sindacale;
 - h) il segretario generale nazionale;
 - i) il tesoriere nazionale;
 - j) il consiglio nazionale;

- k) il rappresentante-per la qualità;
 - l) il collegio dei revisori dei conti;
 - m) il comitato scientifico nazionale;
 - n) le assemblee istituite presso le sedi regionali, interregionali e delle province autonome;
 - o) il presidente ultimo scaduto (presidente emerito).
- 2.** L'Associazione è articolata in sedi regionali, interregionali e delle province autonome.
- 3.** Nessuna carica sociale è retribuita.
- L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio d'attività imprenditoriali o partecipazione a esse, a eccezione delle attività svolte nell'ambito ECM.

Capo VI DELLA STRUTTURA A LIVELLO REGIONALE

Art. 12) Assemblee delle sezioni regionali, interregionali e di province autonome

- 1.** Presso ciascuna sezione regionali, interregionali o di provincia autonoma è istituita la rispettiva assemblea regionale, interregionale o di provincia autonoma che comprendono tutti gli iscritti all'Associazione presso la regione o la provincia autonoma.
- 2.** Ogni assemblea regionale, interregionale o di provincia autonoma elegge, con elezioni da svolgersi entro il mese successivo alla data dell'Assemblea Nazionale elettiva, il direttivo della sezione, costituito da:
- a) il presidente della sezione, membro di diritto del consiglio nazionale, cui compete la rappresentanza della sezione;
 - b) il vice-presidente della sezione;
 - c) il segretario scientifico della sezione;
 - d) il segretario per la tutela legale e sindacale della sezione;
 - e) un numero di consiglieri della sezione pari al numero complessivo dei soci della sezione diviso 20 (venti) (i decimali vanno arrotondati al numero intero superiore).
- Sono inoltre componenti di diritto del suddetto direttivo i soci della sezione che ricoprono cariche elettive negli organismi nazionali dell'Associazione di cui al precedente art. 11.
- 3.** La sezione regionale, interregionale o di provincia autonoma svolge in ambito regionale i compiti istituzionali dell'Associazione nei limiti e nel rispetto delle strategie generali, promuovendo anche iniziative culturali e scientifiche.
- 4.** Il direttivo nazionale riconosce con proprio atto l'istituzione delle sezioni regionali, interregionali o di provincia autonoma.

Capo VII DELLA STRUTTURA A LIVELLO NAZIONALE

Art. 13) Assemblea nazionale

1. l'assemblea nazionale è composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa e dei soci onorari. Ogni socio ha diritto a un voto.

l'assemblea nazionale è ordinaria o elettiva.

L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce una volta ogni anno per approvare le linee e gli indirizzi generali dell'Associazione.

L'assemblea nazionale elettiva si riunisce una volta ogni 4 (quattro) anni per eleggere le cariche sociali.

2. In occasione dell'assemblea nazionale elettiva i soci ordinari dell'Associazione regolarmente iscritti e i soci onorari eleggono nel loro ambito:

- a) il presidente nazionale;
- b) i vice-presidenti nazionali;
- c) il segretario scientifico nazionale;
- d) il segretario nazionale per la tutela legale e sindacale;
- e) il segretario generale nazionale;
- f) il rappresentante-per la qualità;
- g) il tesoriere nazionale;
- h) gli ulteriori 16 (sedici) componenti che entrano a far parte del direttivo nazionale;
- i) il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti.

3. L'assemblea nazionale è convocata dal presidente nazionale a mezzo posta elettronica, *fax* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno stabiliti dal comitato direttivo esecutivo.

4. Quanto alle modalità d'esercizio del voto viene fatto riferimento al successivo art. 25. Ciascun socio che abbia diritto al voto può disporre di un massimo di 3 (tre) deleghe di soci iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa. Le deleghe in loro possesso dovranno riferirsi a soci ordinari regolarmente iscritti o a soci onorari.

5. l'assemblea nazionale in prima convocazione è validamente costituita con la registrata presenza, anche per delega, d'almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, deleghe comprese. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'assemblea nazionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse e più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto.

6. L'assemblea nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) fissare le linee e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
- c) eleggere:
 - a. il presidente nazionale;
 - b. i vice-presidenti nazionali;
 - c. il segretario scientifico nazionale;

- d. il segretario nazionale per la tutela legale e sindacale;
- e. il segretario generale nazionale;
- f. il rappresentante per la qualità;
- g. il tesoriere nazionale;
- h. gli ulteriori 16 (sedici) componenti che entrano a far parte del direttivo nazionale;
- i. il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 14) Direttivo nazionale

1. Il direttivo nazionale è composto da un massimo di 26 (ventisei) membri e segnatamente:

- a) i 25 (venticinque) membri eletti dall'assemblea nazionale come da precedente art. 13;
- b) il presidente ultimo scaduto (presidente emerito).

2. Il direttivo nazionale, eletto secondo le modalità di cui al successivo art. 25, è l'organo d'indirizzo dell'Associazione e in particolare:

- a) annulla con provvedimento definitivo gli atti e le deliberazioni degli organi a livello regionale contrari a norme imperative, allo statuto, all'ordine pubblico. L'annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa;
- b) delibera le azioni contro gli amministratori e i rappresentanti a livello di sezione per fatti riguardanti la loro responsabilità. Queste azioni sono esercitate dal presidente nazionale;
- c) stabilisce annualmente le quote d'iscrizione;
- d) costituisce nel suo insieme il comitato di direzione delle riviste "L'Ospedale" e "A.N.M.D.O. News" e provvede alla designazione del comitato scientifico e del comitato di redazione delle riviste su proposta del presidente nazionale e del segretario scientifico nazionale;
- e) nomina, su proposta del presidente nazionale il comitato scientifico, il responsabile segreteria, il responsabile amministrativo, il responsabile informatico, il responsabile della qualità per l'attività ECM e, comunque, tutti i responsabili e/o gli organi che dovessero essere richiesti dalla normativa e dai regolamenti di volta in volta vigenti in materia d'attività ECM. Tutti i responsabili e/o gli organi preposti all'attività ECM sono organi *extra*-statutari. I responsabili e/o gli organi ECM e, in generale, tutti i soggetti direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione, possono essere soci o non soci. Allo scopo di garantire l'assoluta indipendenza nell'organizzazione dell'attività ECM dell'Associazione, e a pena di decadenza dalla carica rivestita nell'ambito degli organi ECM, nessuno dei soggetti direttamente interessati all'attività ECM dell'Associazione può avere interessi commerciali diretti (in proprio) o indiretti (per il tramite del coniuge o dei parenti e degli affini fino al secondo grado) nell'ambito della sanità;
- f) conferisce le deleghe ai vice-presidenti;
- g) collabora con l'autorità sanitaria anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali.

3. Il direttivo nazionale esercita il controllo e la vigilanza sulle sezioni regionali, interregionali o di province autonome.

4. Il direttivo nazionale è convocato dal presidente nazionale a mezzo *fax*, posta elettronica o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Il direttivo nazionale si riunisce di norma una volta ogni 6 (sei) mesi e, comunque, ogniqualvolta 2/3 (due terzi) dei suoi membri lo richiama.

Il direttivo nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del direttivo nazionale possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere i documenti e di trasmetterli; tuttavia almeno il presidente e il segretario generale dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il direttivo nazionale.

5. I componenti del direttivo nazionale restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Art. 15) Comitato direttivo esecutivo

1. Il comitato direttivo esecutivo è composto dai seguenti componenti effettivi eletti dall'assemblea:

- a) il presidente nazionale;
- b) il vice-presidente con delega per le attività organizzative;
- c) il segretario scientifico nazionale;
- d) il segretario nazionale per la tutela legale e sindacale;
- e) il segretario generale nazionale;
- f) il rappresentante per la qualità;
- g) il tesoriere nazionale;
- h) il presidente del collegio dei revisori dei conti;
- i) il presidente ultimo scaduto (presidente emerito).

Il comitato direttivo esecutivo è l'organo operativo e amministrativo dell'Associazione. È investito di tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano dal presente statuto riservati ad altri organi e in particolare:

- a) decide sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- b) designa colleghi a rappresentare l'Associazione nelle commissioni ministeriali e in quelle d'altre associazioni ed enti, anche quali relatori in congressi, convegni, seminari, ecc.;
- c) conferisce in merito ad eventuali attribuzioni d'attività scientifiche-rappresentative su proposta del presidente nazionale;

- d) presenta all'assemblea per la relativa approvazione il bilancio annualmente predisposto dal tesoriere nazionale congiuntamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
- e) approfondisce le tematiche relative alla tutela legale e sindacale e riguardanti la classe medica con particolare riguardo a quella attiva nell'ambito igienico-organizzativo;
- f) formula proposte finalizzate al mantenimento e all'incremento della visibilità e dei ruoli della professione igienico-organizzativa;
- g) sviluppa la tutela sindacale degli associati attraverso l'azione legale o, comunque, attraverso iniziative adeguate ai singoli casi;
- h) istruisce, commenta e presenta al direttivo nazionale le richieste dei presidenti regionali di patrocinio e/o contributo economico per casi di ricorso e/o iniziative giudiziarie loco-regionali di particolare interesse generale;
- i) promuove e intrattiene scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.
- j) delibera sulla data e sul luogo di convocazione dell'assemblea nazionale e delle assemblee regionali elettive e approva il relativo ordine del giorno.

2. Il comitato direttivo esecutivo si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi e, comunque, ogniqualvolta 1/3 (un terzo) dei suoi membri lo richieda.

Il comitato direttivo nazionale è convocato dal presidente a mezzo *fax*, posta elettronica o lettera raccomandata A/R inviati almeno 5 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni.

Il comitato direttivo esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del comitato direttivo esecutivo possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere i documenti e di trasmetterne; tuttavia almeno il presidente e il segretario generale dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il comitato direttivo esecutivo.

3. I componenti del comitato direttivo esecutivo, al pari del direttivo nazionale, restano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Art. 16) Presidente nazionale e presidente emerito

1. Il presidente nazionale:

- a) ha la rappresentanza morale dell'Associazione;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e può delegarla;
- c) ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione;
- d) predispone la convocazione e presiede le riunioni dell'assemblea nazionale, del consiglio nazionale, del direttivo nazionale, del comitato direttivo esecutivo e delle

- assemblee regionali elettive. In caso di temporanea impossibilità è sostituito dal vice-presidente con delega per le attività organizzative;
- e) provvede a dare attuazione insieme al comitato direttivo esecutivo agli indirizzi generali approvati dall'assemblea nazionale;
 - f) è direttore editoriale della rivista "L'ospedale" e di "ANMDO News";
 - g) dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto;
 - h) ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e a qualsiasi grado di giurisdizione, fermo restando che tali decisioni dovranno essere portate all'attenzione del comitato direttivo esecutivo per la ratifica;
 - i) ha facoltà di proposizione di interventi *ad adiuvandum* nei giudizi promossi dai singoli associati o da altro soggetto appartenente alla categoria rappresentata;
 - j) ha facoltà di agire e resistere in giudizio per tutelare e assistere la categoria rappresentata;
 - k) può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

2. Il presidente ultimo scaduto (presidente emerito) garantisce la continuità della gestione dell'Associazione (in special modo in relazione alle attività già avviate dalla precedente consiliatura e all'organizzazione dei congressi nazionali) e vigila sul passaggio delle consegne al nuovo organo amministrativo. È membro di diritto del comitato scientifico nazionale e della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale.

Art. 17) Vice-presidenti nazionali

1. A un vice-presidente nazionale viene conferita la delega per le attività organizzative, a un vice-presidente nazionale la delega per le attività di tutela legale e sindacale e a un vice-presidente nazionale la delega per le attività scientifiche.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento del presidente nazionale, è delegata al vice-presidente con delega per le attività organizzative.

Art. 18) Consiglio Nazionale

1. Il consiglio nazionale è un organo consultivo ed è composto da:

- a) i presidenti delle sezioni;
- b) i membri del direttivo nazionale.
- c) i componenti del collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio nazionale si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta all'anno in occasione del congresso nazionale o qualora i 2/3 (due terzi) dei suoi membri lo richieda al presidente nazionale.

3. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente nazionale a mezzo *fax*, posta elettronica o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Art. 19) Segretario scientifico nazionale

1. Il segretario scientifico nazionale:

1. convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico nazionale;
2. provvede a dare attuazione, insieme agli altri componenti del comitato scientifico nazionale, alle decisioni adottate dal direttivo nazionale;
3. cura il regolare svolgimento dell'attività del comitato scientifico nazionale e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;
4. rilascia, su richiesta, il patrocinio dell'Associazione per le iniziative scientifiche ritenute valide, in base ai criteri stabiliti del comitato scientifico nazionale;
5. rappresenta il comitato scientifico nazionale di fronte a terzi.

2. Il comitato scientifico nazionale è composto di norma dal segretario scientifico nazionale, dal presidente nazionale, dal vice-presidente nazionale con delega per le attività scientifiche, dal vice-presidente nazionale con delega per le attività organizzative, dal segretario generale nazionale e da ulteriori 8 (otto) membri di cui 2 (due) scelti dal direttivo nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né presidente nazionale, né vice-presidenti nazionali, né segretario scientifico nazionale, né segretario nazionale per la tutela legale e sindacale, né segretario generale nazionale e fino ad altri 6 (sei) membri scelti dal Comitato Direttivo Esecutivo.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di segretario scientifico nazionale o in caso di cessazione anticipata d'un componente del comitato scientifico nazionale si procede come di seguito:

- fino all'elezione del nuovo segretario scientifico nazionale da parte dell'assemblea nazionale, il direttivo nazionale designa un vicario reggente;
- i membri del comitato scientifico nazionale scelti dal direttivo nazionale nel proprio ambito sono sostituiti dal direttivo nazionale stesso;
- i membri scelti dal segretario scientifico nazionale sono sostituiti dal nuovo segretario scientifico nazionale e proposti al direttivo nazionale per la ratifica.

4. Sono compiti del comitato scientifico nazionale:

1. perfezionare l'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali sotto il profilo della pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione aziendale, del governo clinico aziendale, di presidio e delle articolazioni territoriali, dell'organizzazione igienico-sanitaria, dell'etica professionale e aziendale e delle tecniche assistenziali;
2. promuovere la qualità dell'organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali anche tramite iniziative di formazione, d'accreditamento e di certificazione;
3. promuovere, per mezzo di corsi di perfezionamento, corsi di formazione manageriale ai sensi della normativa vigente, viaggi e convegni di studio, la migliore formazione tecnica professionale dei medici di cui al precedente art. 6;
4. programmare e organizzare le riunioni scientifiche nazionali dell'Associazione predisponendo i relativi programmi;
5. formulare le indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province autonome;

6. coordinare le iniziative scientifiche delle sezioni regionali, interregionali e di province autonome per evitare sovrapposizioni e agevolare la partecipazione dei soci al maggior numero di eventi formativi;
7. collaborare con altre strutture organizzative eventi finalit  di formazione e/o di ricerca in ambito socio-sanitario;
8. proporre al direttivo nazionale il comitato scientifico e di redazione e individuare il comitato di *referee* ed il comitato editoriale della rivista dell'associazione;
9. collaborare con l'autorit  sanitaria anche ai fini dell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ospedaliera e dei servizi sanitari territoriali;
10. promuovere e intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere;
11.   garante della scientificit  ed eticit  dei contenuti degli eventi formativi dell'Associazione;
12. conferire l'accreditamento delle riviste igienistiche, avendone determinato i criteri con apposito regolamento;
13. aggiornare periodicamente il sito *internet* dell'Associazione, sul quale verr  costantemente pubblicata l'attivit  scientifica svolta.

5. Le riunioni del comitato scientifico nazionale sono convocate dal segretario scientifico nazionale a mezzo *fax* o lettera o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima del loro svolgimento, salvo necessit  di convocazione urgente. Il comitato scientifico nazionale deve riunirsi su convocazione del segretario scientifico nazionale almeno una volta ogni 3 (tre) mesi. Le riunioni sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del comitato scientifico nazionale possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purch  risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, la possibilit  di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere i documenti e di trasmetterne.

Compito del comitato, con il supporto del rappresentante della qualit , sar  inoltre verificare e controllare la qualit  delle attivit  svolte e della produzione tecnico-scientifica, in riferimento agli indici di produttivit  scientifica e bibliometrici validati dalla comunit  scientifica internazionale.

Art. 20) Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale

1. Il segretario nazionale per la tutela legale e sindacale:

1. convoca e presiede le riunioni della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale;
2. cura il regolare svolgimento dell'attivit  della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale e il perseguimento delle finalit  della stessa in armonia con i fini statutari;
3. rappresenta la segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale nell'ambito delle associazioni delle sigle sindacali di categoria a cui l'Associazione aderisce ai sensi del precedente art. 2.

2. La segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale è composta dal segretario nazionale per la tutela legale e sindacale, dal presidente nazionale, dal vice-presidente nazionale con delega per le attività di tutela legale e sindacale, dal vice-presidente nazionale con delega per le attività organizzative, dal segretario generale nazionale e da ulteriori 4 (quattro) membri di cui 2 (due) scelti dal direttivo nazionale nel proprio ambito tra coloro che non sono né presidente nazionale, né vice-presidente nazionale, né segretario scientifico nazionale, né segretario nazionale per la tutela legale e sindacale, né segretario generale nazionale e 2 (due) membri scelti autonomamente dal segretario nazionale per la tutela legale e sindacale tra tutti i soci iscritti e proposti al direttivo nazionale per la ratifica.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di segretario nazionale per la tutela legale e sindacale o in caso di cessazione anticipata d'un componente della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale si procede come di seguito:

- fino all'elezione del nuovo segretario nazionale per la tutela legale e sindacale da parte dell'assemblea nazionale, il direttivo nazionale designa un vicario reggente;
- i membri della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale scelti dal direttivo nazionale nel proprio ambito sono sostituiti dal direttivo nazionale stesso;
- i membri scelti dal segretario nazionale per la tutela legale e sindacale sono sostituiti dal nuovo segretario nazionale per la tutela legale e sindacale e proposti al direttivo nazionale per la ratifica.

4. Sono compiti della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale:

1. partecipare attivamente alle associazioni di sigle sindacali che rappresentano più significativamente strategie, finalità, comportamenti e obiettivi analoghi a quelli che caratterizzano la presenza dei soci dell'Associazione nel mondo sanitario limitatamente al settore privato;
2. conoscere, approfondire e coordinare le attività dei Segretari regionali per la tutela legale e sindacale che devono sempre più essere in grado di reggere autonomamente, seppure in un quadro omogeneo condiviso, le sfide negoziali presenti e future;
3. promuovere e intrattenere scambi di conoscenze e di progettualità con altre realtà sindacali nazionali e con le Istituzioni di riferimento e, in particolare, con l'associazione sindacale di cui al precedente art. 2;
4. proporre al direttivo nazionale il comitato scientifico e di redazione e individuare il comitato di *referee* e il comitato editoriale della rivista dell'Associazione.

5. Le riunioni della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale sono convocate dal segretario nazionale per la tutela legale e sindacale a mezzo *fax* o lettera o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di convocazione urgente. La segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale deve riunirsi su convocazione del segretario scientifico nazionale per la tutela legale e sindacale almeno una volta ogni 3 mesi. Le riunioni sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni della segreteria nazionale per la tutela legale e sindacale possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del terminale, la

possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere i documenti e di trasmetterne.

Art. 21) Segretario generale nazionale

1. Il segretario generale nazionale predispone gli ordini del giorno su indicazione del presidente ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea nazionale, del direttivo nazionale, del consiglio nazionale e del comitato direttivo nazionale. Redige e firma i verbali delle varie riunioni associative nazionali che saranno depositati presso la segreteria della sede legale. Assiste il presidente nel disbrigo delle pratiche generali dell'Associazione. E' anche responsabile della tenuta dei libri sociali di cui al successivo art. 28, lett. a) che rimarranno depositati presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 22) Tesoriere nazionale

Il tesoriere nazionale dispone delle attività economiche e delle operazioni sui conti correnti dell'Associazione.

È custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, esegue i pagamenti.

Il tesoriere nazionale è responsabile nei confronti dell'Associazione della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione.

Redige annualmente il bilancio consuntivo e quello eventuale preventivo che verranno pubblicati sul sito *internet* dell'Associazione e sulla rivista "L'Ospedale" assieme all'elenco degli incarichi retribuiti.

Relaziona al comitato direttivo esecutivo della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione. A tal uopo, il tesoriere nazionale è responsabile del registro d'entrata e d'uscita. È anche responsabile della tenuta dei libri sociali di cui al successivo art. 28, lett. b) che rimarranno depositati presso la sede legale dell'Associazione.

Il tesoriere nazionale realizza all'inizio d'ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni coordinando i tesoriери regionali, riscuote le quote associative e sollecita i soci morosi.

Art. 23) Rappresentante per la qualità

1. Il rappresentante per la qualità supporta il presidente nazionale nella gestione e nell'applicazione degli elementi del sistema di gestione per la qualità e in particolare:

1. garantisce la funzionalità degli strumenti a supporto della comunicazione e dell'informazione;
2. partecipa alla preparazione della politica dell'Associazione e coordina la stesura della pianificazione degli obiettivi e dei relativi indicatori;
3. supporta il presidente nazionale nella gestione dell'incontro di riesame della direzione, coadiuvandolo nella scelta degli indicatori;
4. coordina la raccolta degli indicatori di riesame della direzione e prepara la matrice di riesame in collaborazione con le funzioni coinvolte;
5. redige e distribuisce il verbale di riesame;

6. coordina la gestione delle azioni correttive/preventive e di miglioramento dell'Associazione;
7. coordina la preparazione della documentazione dell'Associazione;
8. valuta il raggiungimento degli obiettivi ECM predeterminati.
9. cura le azioni di comunicazione.

Art. 24) Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da altri 4 (quattro) membri nominati dall'assemblea nazionale e durano in carica 4 (quattro) anni. Al Collegio è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge e, in particolare, di redigere la relazione annuale al bilancio.
2. Il presidente convoca e presiede il collegio.
3. Al collegio sono altresì affidate le funzioni tipiche del collegio dei probiviri per soluzione delle conflittualità all'interno dell'Associazione e così di prendere in esame le eventuali controversie tra i soci, tra gli organi sociali ed esprime il proprio parere su di esse come anche su qualsiasi fatto che gli venga sottoposto dal direttivo nazionale.

Art. 25) Modalità delle elezioni

1. L'elezione del presidente nazionale, dei vice-presidenti nazionali, del segretario scientifico nazionale, del segretario nazionale per la tutela legale e sindacale, del segretario generale nazionale, del rappresentante per la qualità, del tesoriere nazionale, degli ulteriori 16 (sedici) componenti che entrano a far parte del direttivo nazionale e del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti avviene mediante la presentazione d'una o più liste chiuse ciascuna sottoscritta da almeno 40 (quaranta) soci ordinari od onorari non presenti nella lista e depositata presso la segreteria dell'Associazione almeno 60 (sessanta) giorni prima delle operazioni di voto. Ciascuna lista deve essere corredata da un documento programmatico quadriennale recante l'indicazione degli obiettivi che s'intendono perseguire e delle generalità dei soci candidati alle varie cariche sociali. Nessun socio può essere candidato in più di una lista.
2. L'elezione avviene, predisposto il seggio elettorale, tramite votazione segreta delle liste chiuse, composte, presentate e depositate secondo le predette modalità, risultando eletti i componenti individuati dalla lista, con le relative cariche proposte, che raccoglie il maggior numero di voti.
3. Il seggio elettorale in via ordinaria è costituito nella sede dell'assemblea nazionale ed è composto da 3 (tre) persone designate dal presidente nazionale che dovranno sovrintendere e garantire il regolare espletamento delle operazioni preliminari al voto, della votazione e del successivo scrutinio segreto. Ai componenti il seggio elettorale è riservata la ratifica di eventuali nomine per acclamazione espresse dall'assemblea nazionale.
4. In caso di cessazione dalla carica dei componenti del direttivo nazionale (dimissioni, revoca, decadenza, perdita della qualità di socio, scadenza o altra causa):
 - fino a un massimo di 5 (cinque) componenti, il direttivo nazionale provvederà alla loro cooptazione nel rispetto della rappresentatività regionale e delle province

- autonome. i componenti così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea nazionale elettiva;
- oltre i 5 (cinque) componenti dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea nazionale per la loro sostituzione. i componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del direttivo nazionale del quale entrano a far parte.

La cessazione per dimissioni (o rinuncia) deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R al direttivo nazionale ed è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione (farà fede il timbro postale).

La cessazione per decadenza ha efficacia immediata.

La cessazione per perdita della qualità di socio ha efficacia immediata eccezione fatta per il caso di perdita della qualità di socio per esclusione che sarà efficace inutilmente decorso il termine d'impugnazione dell'esclusione innanzi al collegio dei revisori dei conti o dalla data della pronuncia dello stesso organo sull'impugnazione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei componenti del direttivo nazionale decade l'intero direttivo nazionale e dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea nazionale per la nomina del nuovo direttivo nazionale. Il direttivo nazionale uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo direttivo nazionale e, nel frattempo, potrà compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. La stessa disposizione si applica nel caso di cessazione per scadenza.

Art. 26) Modifiche statutarie

- 1.** Le modifiche del presente statuto sono di competenza dell'assemblea nazionale che:
- a)** in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b)** in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo VIII DELLO SCIoglimento

Art. 27) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa sono deliberati dall'assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. L'assemblea nazionale provvederà altresì alla nomina d'uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo IX DELLE NORME DI CHIUSURA

Art. 28) Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro delle decisioni degli organi sociali;
- b) il libro dei soci regolarmente iscritti e in regola con la quota sociale.

Ogni socio ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede dell'Associazione i libri sociali.

Art. 29) Delega al comitato esecutivo direttivo

1. Il comitato esecutivo direttivo è delegato ad apportare al presente statuto tutte quelle modifiche, anche organizzative e strutturali, che si rendessero necessarie per adeguarlo ad eventuali disposizioni di legge e che dovranno poi essere ratificate dall'assemblea nazionale.

Art. 30) Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia d'associazioni e sindacati.

Art. 31) Foro

1. Il Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello della sede legale.

Art. 32) Modifiche statutarie

1. In ipotesi di variazioni statutarie incidenti su una diversa durata delle cariche e degli organi associativi e si rendesse conseguentemente necessitato assicurare un coordinamento temporale nella successione tra i diversi regimi, il direttivo nazionale in carica è autorizzato ad adottare ogni provvedimento più idoneo allo scopo, ivi compreso disporre la *prorogatio* di cariche ed organi associativi, a evitare la possibile ricorrenza di periodi di vacanza gestionale o disparità temporale tra organi a scadere e organi *eligendi* a norma della nuova disciplina statutaria.

Art. 33) Privacy

1. L'Associazione garantisce che i dati personali dei propri soci siano trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs 196/03 e s.m.i.). A tal fine, conformemente a quanto previsto dagli artt. 37 e seguenti del Reg.UE 2016/679, l'Associazione procederà alla designazione d'un *data protection officer*, preferibilmente esterno all'Associazione, allo scopo d'evitare conflitto di interessi.